

# **OPUSCOLO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

***In ottemperanza agli obblighi di informazione di cui all'art.36 del D.Lgs  
81/08 e ss.mm.ii.***

***Supporto didattico per la formazione prevista dall'art.37 del D.Lgs  
81/08 e ss.mm.ii. e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011***

**Servizio di Prevenzione e Protezione  
STAAMP srl**

## SOMMARIO

1	Introduzione .....	5
2	Concetti generali .....	6
2.1	Pericolo .....	6
2.2	Gravità o Danno .....	6
2.3	Probabilità .....	7
2.4	Rischio .....	7
2.5	Prevenzione e protezione .....	9
3	Organizzazione SSL aziendale .....	10
4	Documentazione .....	11
5	Figure SSL – definizioni, diritti e doveri .....	11
5.1	Datore di lavoro .....	11
5.2	RSPP .....	13
5.3	Medico competente.....	14
5.4	Preposto .....	15
5.5	RLS .....	16
5.6	Lavoratore.....	17
6	Organi di vigilanza, controllo ed assistenza .....	19
6.1	Organi di controllo e vigilanza interni .....	19
6.2	Enti pubblici di vigilanza .....	20
7	Rischi specifici .....	21
7.1	Ambienti di lavoro .....	21
7.2	Rischio Elettrico .....	24

7.3	Cadute dall'alto .....	25
7.4	Rischi di incendio .....	26
7.5	Movimentazione manuale dei carichi .....	27
7.6	Movimentazione meccanica della merci .....	32
7.7	Videoterminali .....	35
7.8	Rumore.....	36
7.9	Vibrazioni .....	36
7.10	Campi elettromagnetici .....	37
7.11	Radiazioni ottiche artificiali .....	37
7.12	Rischio chimico .....	39
7.13	Rischi cancerogeni.....	42
7.14	Rischi biologici .....	43
7.15	Rischio Esplosioni .....	43
7.16	Stress lavoro correlato .....	44
7.17	Altri rischi lavoro correlato.....	44
7.17.1	Differenti tipologie contrattuali .....	44
7.17.2	Differenze di genere.....	44
7.17.3	Differenze di età.....	46
7.17.4	Differenze culturali .....	46
8	Misure di prevenzione e protezione.....	47
8.1	DPI.....	47
8.2	Regole per i pedoni.....	50
8.3	Segnaletica di sicurezza .....	51
8.4	Emergenze .....	54
8.5	Esodo .....	54

8.6	Primo Soccorso .....	55
8.7	Incidenti e infortuni .....	56
9	Appendici .....	57
9.1	Obblighi dei lavoratori.....	57
9.2	Informativa alcool e droga.....	59
9.3	Informativa lavoratrici madri .....	62
9.4	Disciplina sanzionatoria prevista dal CNL.....	73
9.5	Regolamento interno .....	75
9.6	Regole di comportamento in materia ambientale .....	76

## **1 Introduzione**

Il presente opuscolo, emesso dal Servizio di Prevenzione e Protezione della STAAMP, costituisce assolvimento degli obblighi di informazione ai lavoratori sanciti dall'art.36 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

Costituisce inoltre il supporto didattico per la formazione prevista dall'art.37 e dal correlato Accordo Stato Regioni del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

Le modalità di erogazione della formazione sono specificate in apposita procedura unitamente alle responsabilità operative, di organizzazione della formazione e di verifica dell'apprendimento.

Accanto ai doveri del datore di lavoro in merito all'informazione ed alla formazione, si ricorda infine che il D. Lgs. 81/08 prevede anche dei precisi **obblighi per i lavoratori**, si riporta in particolare quanto disposto dall'art. 20, comma 2, lettere **b) ; h)**:

**b)** *osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*

**h)** *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.*

Lavorare in sicurezza non è né un lusso né una fatica: è la premessa indispensabile per poter lavorare serenamente, avendo cura di sé e degli altri.

## 2 Concetti generali

### 2.1 Pericolo

Il **pericolo** è definito come:

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (sostanza, attrezzo, metodo di lavoro) avente la potenzialità di causare danni. (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro)

In poche parole, il pericolo è una proprietà intrinseca (della situazione, di un oggetto, di una sostanza, ecc.) non legata a fattori esterni: è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone.

Ad esempio: un foglio di carta costituisce un pericolo lieve (al massimo ci si fa un taglietto), mentre l'uranio impoverito costituisce pericolo grave, in quanto è dannoso di per sé alla salute.

### 2.2 Gravità o Danno

Strettamente connesso al concetto di pericolo è quello di **gravità** (detto anche "danno"), definito come:

Gravità o Dannosità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo.

In pratica, è la misura di quanto può essere grave una lesione fisica o un danno alla salute nel caso si concretizzi il pericolo. Se dovesse accadere un incidente con un foglio di carta, tale incidente sarà al massimo lieve (un taglietto, come dicevamo). In caso invece di esposizione all'uranio impoverito, il danno può essere grave (tumori ecc.). Nella valutazione del rischio, la gravità viene definita come **G**. (a volte viene indicato come D, ovvero "danno").

### 2.3 Probabilità

Come dice la parola stessa, la **probabilità** viene definita come:  
Probabilità che si concretizzi il pericolo.

In mezzo al deserto del Sahara, la probabilità di morire a causa di una valanga di neve è nulla; sulle Alpi in primavera, diviene elevata.

Nella valutazione del rischio, la probabilità viene definita come **P**.

### 2.4 Rischio

Il **rischio (R)** viene definito dal rapporto tra probabilità (P) e gravità del danno causato (D):

$$R = P \times D$$

Ovvero, è il risultato della probabilità che si concretizzi un pericolo per la gravità del danno che si potrebbe causare se accadesse.

Nella nostra valutazione del rischio aziendale, i fattori P e D sono valorizzati secondo il seguente schema:

**P = Probabilità**

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

**danno causato = D**

<b>R=1</b>	Corretta informazione sui rischi relativi	
<b>2&lt;R&lt;4</b>	Misure di protezione individuali	
<b>6&lt;R&lt;8</b>	Misure di protezione collettive ed individuali	
<b>9&lt;R&lt;12</b>	Misure correttive di tipo strutturale	
<b>R=16</b>	Misure correttive di tipo strutturale, per modificare il modo di eseguire le attività e ridurne il livello di rischio	

La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di definizione dell'entità del rischio residuo, relativamente alla fase operativa presa in esame, e di correlare adeguate misure correttive al fine dell'eliminazione e/o limitazione dello stesso:

<b>R=1</b>	Corretta informazione sui rischi relativi	
<b>2&lt;R&lt;4</b>	Misure di protezione individuali	
<b>6&lt;R&lt;8</b>	Misure di protezione collettive ed individuali	
<b>9&lt;R&lt;12</b>	Misure correttive di tipo strutturale	
<b>R=16</b>	Misure correttive di tipo strutturale, per modificare il modo di eseguire le attività e ridurre il livello di rischio	

Secondo la scala di entità proposta il rischio può anche essere classificato nel seguente modo:

<b>MOLTO BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO BASSO</b>	<b>MEDIO ALTO</b>	<b>ALTO</b>
------------------------	--------------	------------------------	-----------------------	-------------

Il grado di urgenza delle misure da adottare è proporzionale all'indice di rischio e, in particolare, le misure correttive devono essere programmate con i seguenti criteri:

<b>R=1</b>	Misure migliorative da valutare in fase di programmazione	
<b>2&lt;R&lt;4</b>	Misure pianificabili a lungo termine	
<b>6&lt;R&lt;8</b>	Misure pianificabili a medio - breve termine	
<b>9&lt;R&lt;12</b>	Misure pianificabili a breve termine	
<b>R=16</b>	Misure indilazionabili da porre in essere immediatamente	



## 2.5 Prevenzione e protezione

Le azioni di prevenzione e protezione sono gli strumenti con cui pianificare ed influire sulla riduzione ed eliminazione dei rischi.


La **prevenzione** agisce sul fattore **probabilità**: in quest'ambito vanno comprese le migliorie tecnico-organizzative, la formazione, il coordinamento, la sorveglianza sanitaria, la manutenzione alle attrezzature.

La **protezione** agisce sul fattore **gravità**: in quest'ambito vanno compresi essenzialmente i DPI (dispositivi di protezione individuale).

### 3 Organizzazione SSL aziendale

La STAAMP ha istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale che ha il compito di dettare le linee guida dell'organizzazione in materia di salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro.

Questo è l'organigramma della Sicurezza della STAAMP:



I nominativi delle figure responsabili sono affissi nelle bacheche aziendali.

## **4 Documentazione**

Gli esiti della Valutazione dei Rischi devono essere messi per iscritto in un apposito documento – avente data certa – chiamato “Documento di Valutazione dei Rischi” (**DVR**): oltre alla valutazione dei rischi, tale documento deve indicare le misure prese per eliminare o – ove ciò non fosse possibile – ridurre i rischi per i lavoratori.

Per gli appalti, inoltre, il Committente ha l’obbligo di promuovere la stesura di un “Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze” (**DUVRI**) , ove valutare i possibili rischi dovuti a compresenza di più società ed individuare le misure per eliminare/ridurre i rischi.

Infine, sempre il Committente (avendo disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro) mette a conoscenza gli Appaltatori delle norme da seguire in caso di emergenza, attraverso il **Piano di Emergenza**.

A quanto sopra si affianca la documentazione aziendale in materia di Sicurezza, nella quale vengono indicate le responsabilità e le regole organizzative inerenti gli aspetti SSL e le disposizioni aziendali.

## **5 Figure SSL – definizioni, diritti e doveri**

### **5.1 Datore di lavoro**

Il datore di lavoro è una delle due parti del contratto di lavoro subordinato. Non è necessario porre in essere particolari forme o atti per essere datore di lavoro. L’unico requisito è quello di avere alle proprie dipendenze un lavoratore subordinato.

*Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili:*

*1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:*

*a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;*

*b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.*

*Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (sintesi)*

*1. Il datore di lavoro e i dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*

*a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.*

*b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso;*

*d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;*

*f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*

*g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*

*h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;*

*i) informare i lavoratori circa i rischi inerenti l'attività lavorativa;*

*q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*

*t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;*

*u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*

- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi;*
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*

## **5.2 RSPP**

RSPP è l'acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Si tratta del professionista esperto in Sicurezza, designato dai datori di lavoro per gestire tutti gli aspetti riguardanti il mantenimento e miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

L'art. 2 lett. f) del D.Lgs. 81/2008 definisce il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (...omissis...) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».

### *Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione (sintesi)*

*1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:*

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;*
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;*
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;*
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*

*2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.*

### **5.3 Medico competente**

Il medico è il professionista che si occupa della salute umana, prevenendo, diagnosticando e curando le malattie.

La sua attività può essere descritta nelle seguenti fasi:

1. eseguire l'anamnesi (storia clinica), una visita ed eventualmente dei test diagnostici (analisi di laboratorio, diagnostica per immagini, etc.);
2. diagnosticare disturbi o malattie;
3. proporre ed eventualmente eseguire interventi e cure terapeutiche o palliative.

Tutte le fasi dell'attività medica devono essere sottoposte al consenso informato da parte del paziente, salvo quando questi, per la sua situazione, corra immediato pericolo di vita e non sia in grado di esprimerlo.

#### *Articolo 25 - Obblighi del medico competente (sintesi)*

##### *1. Il medico competente:*

*a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso;*

*b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;*

*c) aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;*

*l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;*

## **5.4 Preposto**

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

### *Articolo 19 - Obblighi del preposto (sintesi)*

*1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:*

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale;*
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;*
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

***Si ricorda che i preposti hanno l'obbligo di segnalare violazioni degli obblighi di sicurezza da parte dei lavoratori (come ad es. mancato utilizzo dei DPI, mancato rispetto delle procedure aziendali in materia di sicurezza, mancato rispetto del divieto di fumo, ecc.). In questo caso verrà applicata la disciplina sanzionatoria del CNL Unionchimica Confapi (artt. 59-60-61).***

## **5.5 RLS**

PERSONA ovvero PERSONE, ELETTE O DESIGNATE per rappresentare i lavoratori in quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

*Compiti/attribuzioni del RLS Art. 50 (sintesi) :*

- a) *Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- b) *E' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;*
- c) *E' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*
- d) *Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;*
- e) *Riceve una formazione adeguata;*
- f) *Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;*
- g) *Partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- h) *Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;*
- i) *Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;*



- j) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);*
- k) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 – Tutela della Privacy, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;*

## **5.6 Lavoratore**

Un lavoratore è una persona che svolge un'attività manuale o intellettuale in cambio di un compenso; generalmente il termine è riferito a coloro che prestano l'attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro.

### *Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori (sintesi)*

*1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*

*2. I lavoratori devono in particolare:*

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;*

- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;*
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente;*
- l) i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

Si riportano inoltre alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione in materia:

**Penale, Sezione IV – n° 10272 del 13/07/1990:** "In caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza da parte di uno o più lavoratori, il caporeparto non può limitarsi a rivolgere benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore di lavoro, il quale è legittimato ad infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti riottosi".

**Civile, Sezione Lavoro – n° 774 del 26/01/1994:** "... il persistente rifiuto del lavoratore di indossare un DPI per la tutela nell'ambiente di lavoro può costituire una infrazione disciplinare tale da giustificare il

licenziamento [fatta salva valutazione oggettiva dell'idoneità della misura e delle ragioni del rifiuto del lavoratore]”.

**Penale, Sezione IV – n° 45020 del 03/12/2008:** condanna di un lavoratore che, con comportamento negligente, ha causato infortunio ad un collega.

**Penale, Sezione IV – n° 10712 del 19/03/2012: assoluzione del datore di lavoro in caso di infortunio per mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte del lavoratore.** Al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore [...]. In tal caso, anche la condotta colposa del datore di lavoro [...] finisce con l'essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza rispetto alla verifica di un evento che è addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore.

[...] Nella vicenda esaminata, la ricostruzione operata dal giudice di merito depone per la non riconducibilità dell'evento lesivo alla condotta colpevole del datore di lavoro: la dimenticanza del lavoratore - pur debitamente formato e fornito dello strumentario di sicurezza - che non ha provveduto ad allacciare in modo adeguato il cordino di sicurezza, è stata la causa che ha determinato l'evento lesivo. [...] E' stato accertato in sede di merito che il datore di lavoro aveva assolto ai propri doveri, dotando il lavoratore del necessario presidio di sicurezza e informandolo/formandolo al riguardo in maniera adeguata.

## **6 Organi di vigilanza, controllo ed assistenza**

### **6.1 Organi di controllo e vigilanza interni**

La vigilanza interna è effettuata, seconda quanto prevede la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro dalla Direzione e dai preposti.

## **6.2 Enti pubblici di vigilanza**

1. Azienda sanitaria locale (attraverso lo SpreSAL, servizio di prevenzione e salute negli ambienti di lavoro);
2. INAIL (verifica macchinari e attrezzature di sollevamento);
3. Vigili del Fuoco (verifiche antincendio);
4. Carabinieri;
5. Polizia di Stato;
6. Polizia municipale.

Esistono anche altri Enti pubblici di vigilanza quali la Direzione Provinciale del Lavoro, i cui compiti però riguardano altri ambiti (regolarità contributiva e dei rapporti di lavoro).

## **7 Rischi specifici**

- ✚ *LUOGHI DI LAVORO (Titolo II);*
- ✚ *UTILIZZO DELLE MACCHINE (Titolo III, Capo I);*
- ✚ *RISCHI ELETTRICI (Titolo III, Capo III);*
- ✚ *CADUTE DALL'ALTO (Titolo IV, Capo II);*
- ✚ *INCENDIO (D.M. 10.03.98)*
- ✚ *MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (Titolo VI);*
- ✚ *ESPOSIZIONE A VDT (Titolo VII);*
- ✚ *RUMORE (Titolo VIII, Capo II);*
- ✚ *VIBRAZIONI (Titolo VIII, Capo III);*
- ✚ *CAMPI ELETTROMAGNETICI (Titolo VIII, Capo IV);*
- ✚ *LASER, UV, INFRAROSSI (Titolo VIII, Capo V);*
- ✚ *AGENTI CHIMICI (Titolo IX, Capo I);*
- ✚ *AGENTI CANCEROGENI (Titolo IX, Capo II);*
- ✚ *AMIANTO (Titolo IX, Capo III);*
- ✚ *AGENTI BIOLOGICI (Titolo X);*
- ✚ *ESPLOSIONE (Titolo XI).*

### **7.1 Ambienti di lavoro**

Staamp mette a disposizione un luogo di lavoro idoneo e conforme alle normative. Spetta a chi ci lavora mantenerlo tale e segnalare ogni anomalia in merito.

**Ricorda:** è preciso dovere di ogni lavoratore astenersi dal fumare nei luoghi ove è proibito, mantenere pulito ed ordinato il luogo di lavoro, rispettare le disposizioni date dai preposti in merito. E' inoltre dovere del lavoratore segnalare ogni anomalia al luogo di lavoro ed alle strutture presenti.

**Ricorda:** sulle postazioni di lavoro dotate di pedane e scalini è presente il rischio di inciampo. E' vietato utilizzare alzate alternative a quelle in dotazione e comunque non autorizzate.



**Ricorda:** le aree adiacenti alle tue postazioni di lavoro prevedono il transito di carrelli elevatori, sosta solo nella aree di lavoro a te destinate e rispetta la segnaletica orizzontale per raggiungerle.

Sul tuo posto di lavoro è vietato:

- fumare nelle aree non espressamente autorizzate;
- utilizzare il telefono cellulare;
- mangiare e bere nelle aree di lavoro.



**VIETATO  
FUMARE**



## **Rischi generali e rischi meccanici**

Nell'ambito del posto di lavoro sono presenti rischi generali dovuti alla possibilità di urti contro attrezzature o strutture, inciampo su ostacoli, scivolamento su pavimenti, cadute a livello, ecc.

Gli operatori utilizzano inoltre utensili, macchine ed attrezzature che li espongono a rischi di schiacciamento, urti, tagli ed abrasioni.

Ogni macchina utilizzata è corredata di dichiarazione di conformità e libretto di uso e manutenzione.

*La marcatura CE viene apposta dal costruttore o dall'importatore (se la macchina viene prodotta in paesi extracomunitari)*

*Essa attesta che le macchine sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nell'allegato I del D.P.R. 459/96.*



*Oltre alla marcatura CE sulla macchina devono essere indicati (su targhetta apposita o punzonati) il nome del fabbricante ed il suo indirizzo, il tipo, il numero di serie e l'anno di costruzione.*

*Sulla macchina devono essere altresì posizionati gli avvisi di pericolo eventualmente necessari (per pericoli che non è possibile eliminare con accorgimenti tecnici, ripari o dispositivi di sicurezza), nonché scritte o indicazioni sulla funzionalità dei comandi.*

Una particolare categoria di attrezzature sono quelle di sollevamento (gru su automezzi, paranchi, carroporti di portata superiore ai 200 kg.): in questo caso queste attrezzature devono essere soggette a periodici controlli da parti di ASL o Organismi notificati.

***Insieme alla macchina deve essere consegnata all'acquirente da parte del venditore la "Dichiarazione di Conformità CE" e le istruzioni per l'uso in lingua italiana (libretto di uso e manutenzione o libretto d'istruzioni).***

***Il libretto d'istruzioni è importante perché in esso sono riportate una serie di informazioni basilari:***

- *le condizioni di uso previste (per cui vale la marcatura) e quindi, per esclusione, gli usi impropri per cui il costruttore non si assume responsabilità.*
- *i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori.*
- *le istruzioni per eseguire in sicurezza il trasporto, il montaggio, la regolazione, l'utilizzazione, la manutenzione e le riparazioni, le istruzioni da dare al personale per l'addestramento, le caratteristiche di utensili o accessori che è possibile collegare alla macchina.*
- *indicazioni sui livelli di rumore e vibrazioni prodotte.*
- *istruzioni particolari legate all'ambiente in cui potrà essere utilizzata.*



***Ricorda:*** Indossa i DPI previsti e fai attenzione a come usi le attrezzature.

Se non sei certo di usare correttamente l'attrezzatura o non hai ricevuto istruzioni specifiche circa il suo utilizzo richiedi al tuo preposto informazioni dettagliate o consulta il libretto di uso e manutenzione.

Ricorda l'obbligo di non rimuovere alcun dispositivo di sicurezza sull'attrezzatura e di segnalare immediatamente al tuo preposto eventuali deficienze dei mezzi di lavoro a tua disposizione.

## **7.2 Rischio Elettrico**

Nessun operatore è autorizzato ad effettuare lavori elettrici, pertanto i lavoratori sono esposti ad un generico rischio di elettrocuzione.

La Committente mette a disposizione l'impianto elettrico e ne attesta la conformità effettuando inoltre la





manutenzione periodica.

**Ricorda:** utilizza le normali norme di precauzione in presenza di spine o cavi scoperti (non toccarli), segnala prima possibile i problemi al preposto.

Ricorda che è assolutamente vietato apportare modifiche ed effettuare riparazioni su impianti elettrici o su parti elettriche delle attrezzature e delle macchine utilizzate.

### **7.3 Cadute dall'alto**

Gli operatori ordinariamente non effettuano alcun tipo di lavoro in quota ad eccezione dei manutentori che sono soggetti ad una specifica formazione.

Nonostante questo è importante ricordare che:

- ⊙ Ogni attività che si svolge ad un'altezza maggiore di **2 metri** è da considerarsi lavoro in quota.
- ⊙ In linea generale non sono consentite lavorazioni sulle scale perché *"Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota **solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato** a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare."*


**Ricorda:** non sei autorizzato ad effettuare lavori in quota ed a utilizzare scale a meno di indicazioni contrarie del tuo preposto.

Nel caso dovessi effettuare delle attività in quota è sempre obbligatorio l'utilizzo delle imbragature di sicurezza.

## 7.4 Rischi di incendio

Gli ambienti di lavoro in cui operano gli operatori possono essere classificati a rischio di incendio basso, medio o alto a seconda del carico di incendio (magazzini, depositi, ecc.) e della tipologia di attività svolta (utilizzo di macchinari elettrici, generatori di calore, fonti di innesco, prodotti infiammabili, ecc.).

Le misure di prevenzione e protezione da porre in essere, in relazione al livello di rischio, sono schematicamente riportate di seguito:



**Ricorda:** è assolutamente vietato fumare o usare fiamme libere in tutti i luoghi di lavoro in cui operi.

E' inoltre vietato collocare depositi che ostruiscano l'accesso ad estintori, idranti ed altre attrezzature antincendio.

## **7.5 Movimentazione manuale dei carichi**

Il lavoro muscolare nel sollevare un carico, e la relativa sollecitazione dei dischi intervertebrali, risulta tanto minore quanto più eretta è la posizione del corpo. Nella posizione eretta e con una corretta presa, è possibile trasportare carichi anche su lunghe distanze senza subire danni fisici.

Nella movimentazione manuale dei carichi il peso non è l'unico fattore determinante, per una corretta movimentazione occorre anche prendere in considerazione il volume, la forma geometrica, il baricentro, la facilità della presa, ecc.

Pertanto chi effettua la movimentazione, oltre alla forza fisica, deve avere la capacità di valutare le possibilità migliori per effettuare lo spostamento in condizioni di sicurezza.

**Ricorda:** *Staamp mette a disposizione dei lavoratori numerosi ausili meccanici per la movimentazione (ad es. elevatori elettrici per movimentazione cassette, carrelli, traspallet elettrici, caprette, ecc.). Tutte le volte che è possibile tecnicamente hai l'obbligo di utilizzarli.*

**Ricorda:** *in caso di movimentazioni meccaniche è obbligatorio verificare sempre la portata dell'attrezzatura di sollevamento utilizzata e l'idoneità di golfari, ganci, cinghie ecc.*

## **Sollevamento e spostamento corretto dei carichi**

La posizione corretta nella movimentazione è determinante ai fini del sollevamento e spostamento manuale dei carichi.


Non si devono sollevare oggetti se non si ha il corpo in posizione ben equilibrata. I carichi devono essere sollevati con la schiena in posizione dritta, il tronco eretto, la posizione del corpo raccolta ed il peso sollevato accostato il più possibile

al corpo. Sollevando un carico con la schiena curva, i dischi intervertebrali cartilaginei vengono deformati e compressi, cause potenziali di disturbi e, nei casi più gravi, anche danni all'apparato muscolo scheletrico.

Anche il sollevamento dei pesi leggeri può rivelarsi pericoloso se viene effettuato con il tronco inclinato in avanti poiché quanto è più accentuata l'inclinazione del tronco tanto maggiore risulta il carico dei muscoli dorsali.

Se il carico viene sollevato con la schiena dritta il tronco si piega all'altezza delle anche, pertanto i dischi intervertebrali non si deformano poiché sono sottoposti ad uno sforzo regolare minimo. Molte affezioni alla schiena sono state causate dal modo errato con cui si è effettuato il sollevamento dei pesi, ad esempio: sollevando il carico con la schiena piegata e il tronco spostato in avanti; sollevando il carico dando strattoni.





Sollevando e deponendo carichi pesanti occorre adottare sempre la tecnica corretta: il tronco deve essere eretto, la schiena in posizione dritta, il peso da sollevare avvicinato al corpo, posizione aperta e salda dei piedi, presa sicura del carico, movimenti graduali e senza scosse.

## Principi generali da osservare nella movimentazione

- Prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla, con l'impiego di mezzi ausiliari, verificare sempre che il posto di lavoro e le vie da percorrere siano pulite, ordinate e sgombre da materiali che possano costituire ostacolo o inciampo; verificare anche che il pavimento che non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche, corpi sporgenti, ecc.
- Lo spostamento a spalla di sacchi, casse, materiali simili, ecc. deve essere effettuato tenendo il corpo in posizione eretta.
- Quando si sollevano, si spostano e si depongono carichi pesanti non si debbono compiere torsioni accentuate della colonna vertebrale.



- Il peso trasportato a braccia va ben distribuito in modo simmetrico ed equilibrato.
- Nel trasporto di un carico indivisibile le braccia devono essere tese e sostenere il peso spostato evitando di fare assumere al corpo una posizione pericolosa e ipertesa della regione lombare.
- Nello spostare, alzare e sistemare carichi pesanti occorre essere coadiuvati da altre persone o utilizzare, dove possibile idonee attrezzature di sollevamento.



- ⊙ Quando più persone intervengono insieme per sollevare, trasportare, posare a terra un unico carico, occorre che tutti i loro movimenti siano concordati e vengano eseguiti contemporaneamente onde evitare che l'una o l'altra persona abbia a compiere sforzi eccessivi; una sola persona deve assumere la responsabilità delle operazioni e impartire istruzioni e precisi comandi.



### **Attrezzi ausiliari per la movimentazione dei carichi**

- ⊙ Nello spostare, alzare, sistemare materiali che presentano superfici con difficoltà di presa per le mani o che presentino spigoli taglienti, pungenti, oppure abbiano una temperatura per cui sia impossibile maneggiarli anche con le mani guantate, occorre fare uso di attrezzi ausiliari quali: ventose, pinze magnetiche, morsetti, tenaglie, cinghie, gioghi portanti, portantine a bretelle, ecc.
- ⊙ Mobili o arredi, macchie e attrezzature, casse di materiali o altri carichi pesanti devono essere spinti o trascinati appoggiandoli su tappeti scorrevoli o appositi rulli.




## **Mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali**

- ⊙ Nel sollevamento e trasporto a mano dei materiali, quando è possibile, occorre fare uso di mezzi ausiliari che facilitano al movimentazione quali carriere, carrelli, ecc. Essi devono però essere adeguati al tipo ed al peso del carico da spostare e usati con estrema cautela.
- ⊙ Il carico deve sempre essere posizionato in modo da evitare il ribaltamento del mezzo e del materiale per difetto di equilibrio.
- ⊙ Durante lo spostamento deve essere presentata la massima attenzione per evitare urti o collisioni contro altre persone o mezzi in transito.

## **7.6 Movimentazione meccanica della merci**

Gli operatori autorizzati all'utilizzo di carrelli elevatori vengono addestrati e formati tramite idoneo ed apposito corso di formazione previsto dall'art.73 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. e dall'accordo Stato Regioni del 22/02/2012. L'attività del carrellista rientra inoltre in quelle soggette a sorveglianza sanitaria per il controllo dell'abuso di alcool e droghe.



**Ricorda:** non sei autorizzato ad utilizzare carrelli elevatori ed altre attrezzature meccaniche di sollevamento senza prima aver effettuato lo specifico corso di formazione.

Se utilizzo un carrello elevatore il divieto di consumare sostanze alcoliche è esteso anche alla pausa pranzo perché il **tasso alcolimetrico consentito è zero.**





**È OBBLIGATORIO  
ALLACCIARE LA CINTURA  
DI SICUREZZA ALLA  
GUIDA DEL MULETTO**



**È VIETATO L'UTILIZZO DEL TELEFONO ALLA  
GUIDA DEL CARRELLO ELEVATORE**



**È VIETATO MANGIARE ALLA GUIDA**



**È OBBLIGATORIO RISPETTARE  
SCRUPolosAMENTE:**

- Ⓢ **LE NORME DI COMPORTAMENTO SICURO;**
- Ⓢ **LE MISURE DI PREVENZIONE E  
PROTEZIONE NELLE AREE DI RICARICA  
CARRELLI ELEVATORI**



**ALL'INTERNO DEL REPARTO È  
OBBLIGATORIO RISPETTARE IL LIMITE DI  
VELOCITA'**



**È VIETATO L'UTILIZZO DEL CARRELLO ELEVATORE  
UOMO A BORDO A COLORO CHE NON DISPONGONO DI  
PATENTINO (ATTESTATO DI FORMAZIONE SECONDO  
L'ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/12) E DEL  
RELATIVO GIUDIZIO DI IDONEITA' (ALCOOL E DRUG  
TEST)**

## 7.7 Videoterminali

Questo rischio é presente per i soli impiegati che comunque svolgano attività lavorativa a videoterminale superiore alle 20 ore settimanali anche non continuative.

Segue prospetto delle principali indicazioni ergonomiche relative al posto di lavoro munito di videoterminale:




Figura 1 – POSTO DI LAVORO

Si riporta a lato lo schema circa la corretta posizione del monitor rispetto alla fonte di illuminazione naturale.




Figura 3 – CORRETTA POSIZIONE DEL POSTO DI LAVORO RISPETTO ALLA ILLUMINAZIONE NATURALE


***Ricorda:***

Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività della durata di **quindici minuti** ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

**7.8 Rumore**

Le attività generalmente svolte dagli operatori non espongono al livelli di rumore superiori agli 80 dB(A). Non sono dunque di norma presenti rischi particolari per la salute.

Nello svolgimento delle proprie mansioni i lavoratori potrebbero però trovarsi ad operare in ambienti rumorosi, in tal caso saranno messi a disposizione gli otoprotettori (tappi monouso o archetti)



***Ricorda:*** se svolgi attività in ambienti particolarmente rumorosi chiedi al tuo preposto i tappi monouso o gli archetti.

**7.9 Vibrazioni**

Per “vibrazione” si intende il rischio connesso alle vibrazioni che provengono dalle attrezzature di lavoro utilizzate e vengono trasmesse al sistema mano braccio (in caso di utilizzo di utensili) o al sistema corpo intero (in caso di utilizzo carrelli elevatori).

***Ricorda:*** se avverti un’eccessiva vibrazione del carrello, potrebbe esserci una ruota rovinata. Avvisa subito il preposto. Fai attenzione a

non passare col carrello su trucioli, sfridi ecc. potrebbero rovinare le ruote.

## **7.10 Campi elettromagnetici**

Le uniche sorgenti di campi magnetici sono quadri e circuiti elettrici, macchine ed attrezzature alimentate ad energia elettrica. I livelli di rischio si possono considerare irrilevanti.

## **7.11 Radiazioni ottiche artificiali**

Le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali sono costituite da:

- ⊙ lampade per l'illuminazione;
- ⊙ fotocopiatrici;
- ⊙ lettori laser bar code.

Nei reparti officina AAMP e Ex Natura House sono inoltre presenti delle saldatrici laser collocate in aree segregate ed identificate. Gli operatori autorizzati all'utilizzo di tali attrezzature sono periodicamente formati ed addestrati dal Tecnico della Sicurezza Laser (TSL).



Ai fini dell'assoluta garanzia che un utilizzo non corretto delle attrezzature possa causare potenziali rischi per la salute sulle attrezzature è apposta la seguente specifica segnaletica:



Le misure di prevenzione e protezione da adottare nel caso di presenza di laser sono correlate alla classificazione di pericolo dello stesso:

<b>PRECAUZIONI DI BASE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3A</b>	<b>3B</b>	<b>4</b>
nessuna precauzione aggiuntiva					
non osservare direttamente il fascio laser					
non utilizzare ottiche di osservazione (binocoli, microscopi, telescopi, ecc.)					
evitare l'esposizione diretta dell'occhio (sia diretta che accidentale)					
evitare l'esposizione dell'occhio e della pelle a radiazione diretta o diffusa; usare particolare cautela, potrebbero essere fonte di incendio.					
usare specifiche precauzioni luce laser non visibile (<400 nm e >700 nm)					

**Ricorda:** non ti è consentito accedere senza autorizzazione alle aree dove sono collocate le saldatrici laser in classe 4.

I laser in classe 2 dei bar code possono costituire un rischio nel caso di un loro uso improprio. Ricorda il divieto assoluto di:




- fissare il fascio laser né puntarlo su parti del corpo;
- effettuare manutenzione sull'apparecchiatura.



## 7.12 Rischio chimico

In linea generale il livello di rischio legato all'utilizzo di prodotti chimici può classificarsi *basso ovvero irrilevante*.

Gli operatori possono inoltre venire a contatto con sostanze chimiche.

Il nuovo regolamento europeo CLP ha introdotto a partire dal dicembre 2010 delle novità sull'etichettatura dei prodotti chimici.

	<b>GHS01</b>	SOSTANZE E MISCELE ESPLOSIVE
	<b>GHS02</b>	SOSTANZE E MISCELE INFIAMMABILI
	<b>GHS03</b>	GAS E LIQUIDI COMBURENTI

	<b>GHS04</b>	GAS SOTTO PRESSIONE
	<b>GHS05</b>	SOSTANZE E MISCELE CORROSIVE
	<b>GHS06</b>	SOSTANZE E MISCELE TOSSICHE
	<b>GHS07</b>	SOSTANZE E MISCELE TOSSICHE, IRRITANTI, SENSIBILIZZANTI.
	<b>GHS08</b>	SOSTANZE E MISCELE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE E ORGANI BERSAGLIO, MATAGENE, CANCEROGENE.





**GHS09**

SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE  
PER L'AMBIENTE ACQUATICO

Staamp ha individuato delle procedure operative specifiche tutte le volte che l'utilizzo o il contatto con un agente chimico potrebbe costituire un rischio, quali ad esempio regole relative a:

- ⊙ spurgo delle macchine;
- ⊙ pulizia delle camere calde;
- ⊙ utilizzo del cannello GPL;
- ⊙ per l'utilizzo e lo stoccaggio si sostanze chimiche infiammabili;
- ⊙ regole per la gestione di emergenze legate a sversamenti di prodotti chimici.

**Ricorda:** nel caso tu svolga attività governate da specifiche procedure aziendali hai l'obbligo tassativo di attenerti scrupolosamente ad esse, con particolare riferimento all'obbligo degli adeguati DPI di protezione degli occhi, delle vie respiratorie e della pelle.

Il documento che riporta tutte le informazioni necessarie per un corretto e sicuro utilizzo di una sostanza chimica è la scheda di sicurezza che riporta le seguenti informazioni:

1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
2. Identificazione dei pericoli
3. Composizione/informazione sugli ingredienti
4. Interventi di primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
7. Manipolazione ed immagazzinamento
8. Protezione personale/controllo dell'esposizione
9. Proprietà fisiche e chimiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Osservazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla normativa
16. Altre informazioni

**Ricorda:** verifica sempre la disponibilità della scheda di sicurezza prima di utilizzare una nuova sostanza chimica. Utilizza i DPI prescritti. Se non hai la disponibilità della scheda (in rete o in formato cartaceo) hai l'obbligo di richiederla al tuo posto.

### 7.13 Rischi cancerogeni

Gli operatori non utilizzano sostanze e/o preparati né effettuano lavorazioni che espongono a rischi cancerogeni.



**Ricorda:** il divieto di fumo in tutti i posti di lavoro.


## **7.14 Rischi biologici**

Gli operatori non effettuano generalmente lavorazioni che li esponano a rischi biologici.

## **7.15 Rischio Esplosioni**

Gli operatori autorizzati alla guida dei carrelli elevatori o all'utilizzo di attrezzature con batterie elettriche (ad es. lavasciuga) effettuano operazioni di ricarica batterie.

La norma CEI EN 50272-3 (relative alle batterie di trazione) individua, convenzionalmente, una estensione della zona di emissione potenzialmente pericolosa a rischio esplosione pari a 0,5 m.



### **Codice di sicurezza**

L'accesso all'area è consentito al solo personale autorizzato che rispetti le regole comportamentali previste dal codice di sicurezza previsto dalla norma UNI ISO 3691:1983.

### **Kit emergenza**

Presso ogni area di ricarica deve essere disponibile un kit di emergenza con un quantitativo di sostanze assorbenti e neutralizzanti conforme alle prescrizioni del DM 24 gennaio 2011, n.20.



**Ricorda:** il tuo compito è mettere sotto carica il carrello, e basta. I rabbocchi verranno fatti da personale appositamente formato. Verifica i

cavi di alimentazione del caricabatterie: se sono scoperti, avvisa il preposto. Togli i cavi con l'apposita maniglia, non tirando il filo. Non fumare all'interno delle sale di ricarica, o comunque vicino ai carica-batteria.

### **7.16 Stress lavoro correlato**

Non esistono particolari condizioni di lavoro che possano determinare la presenza di stress correlato al lavoro.

### **7.17 Altri rischi lavoro correlato**

Tra i rischi collegati al lavoro vi sono quelli relativi a:

#### **7.17.1 *Differenti tipologie contrattuali***

La politica della STAAMP, coerentemente con i suoi scopi mutualistici, è quello di distribuire il lavoro in modo di garantirlo in maniera prioritaria ai lavoratori: essa prevede che qualunque addetto inserito nel ciclo produttivo, a prescindere dalla sua collocazione contrattuale, venga formato ed informato in ottica di continuità e valorizzazione delle competenze.

Per tale motivo anche i lavoratori somministrati vengono sottoposti al programma di informazione e formazione e la prospettiva è il passaggio da un primo contratto di somministrazione ad un contratto a tempo determinato.

#### **7.17.2 *Differenze di genere***

Come previsto dalla vigente normativa, la lavoratrice che accerti il proprio stato di gravidanza ha l'obbligo di presentare il certificato medico di gravidanza al datore di lavoro il più presto possibile.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1204/1971, come integrato dall'art. 3 del decreto-legge n. 645/1996, vige il divieto generalizzato di adibire le lavoratrici madri al trasporto, al sollevamento di pesi nonché ai lavori

faticosi; per cui **dal momento della presentazione del certificato medico di gravidanza e fino a sette mesi** dopo il parto, la lavoratrice deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro.

Rischi a cui sono sottoposte le donne in stato di gravidanza (gestanti):

- ⊙ L'affaticamento mentale e psichico, in genere, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono;
- ⊙ A causa della crescente stanchezza che avvertono, alcune gestanti possono non essere in grado di avvertire immediatamente la presenza di pericoli imminenti in quanto i riflessi risultano rallentati;
- ⊙ L'organizzazione dell'orario di lavoro ( compresi gli intervalli di riposo, la loro frequenza e i tempi stabiliti) può ripercuotersi sulla salute della gestante e del nascituro, e può inoltre aumentare i rischi di stress e di patologie da stress a carico di entrambi;
- ⊙ La fatica derivante dallo stare in piedi a lungo è stata spesso considerata tra le cause di aborti spontanei, parti prematuri e neonati sottopeso;
- ⊙ Mutamenti fisiologici nel corso di gravidanza, favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta.
- ⊙ E' potenzialmente pericoloso lavorare nei posti ristretti; ciò può provocare stiramenti o strappi muscolare poiché vengono in tal modo limitate la destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti, la portata e l'equilibrio delle lavoratrici, con un rischio accresciuto d'infortunio;
- ⊙ L'esposizione regolare a colpi, urti improvvisi contro il corpo o vibrazioni a bassa frequenza può accrescere il rischio di un aborto spontaneo, parto prematuro, o neonati sotto peso;
- ⊙ L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza. Studi sperimentali hanno evidenziato che un'esposizione prolungata del nascituro a rumori forti può avere un effetto sulle

sue capacità uditive dopo la nascita e che le basse frequenze sono maggiormente suscettibili di provocare danno;

- ⊙ Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano di stress termici. Analogamente temperature molto fredde possono essere pericolose per le gestanti e i nati;
- ⊙ Vi sono segnali del fatto che l'esposizione al piombo (batterie), sia intrauterina che post parto, può determinare problemi nello sviluppo del feto, soprattutto a danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici;
- ⊙ La movimentazione manuale di carichi pesanti è rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro: il rischio dipende dallo sforzo, dal peso del carico, dal modo in cui esso viene sollevato e dalla frequenza con cui avviene il sollevamento durante l'orario di lavoro;
- ⊙ I livelli di radiazione elettromagnetica che possono essere generati dai computer non costituiscono un rischio significativo per la salute.

### **7.17.3 Differenze di età**

Non è prevista la presenza in organico di minori.

Per ciò che concerne le attività svolte da personale ultra 45enne vengono comunque evitati incarichi che possano richiedere sforzi fisici violenti.


### **7.17.4 Differenze culturali**

Al personale straniero viene preventivamente effettuata una verifica delle competenze linguistiche ai fini della valutazione dell'efficacia della formazione e dell'addestramento impartiti.

## 8 Misure di prevenzione e protezione

### 8.1 DPI

Si ricorda che per **DPI** si intendono i Dispositivi di Protezione Individuale. E' dovere del datore di lavoro (tramite suo rappresentante) mettere a disposizione dei lavoratori i DPI; dovere del preposto, verificare che i lavoratori li usino; dovere del lavoratore: usarli.





**Ricorda:** hai il dovere di usare i DPI che ti sono stati consegnati. Il tuo preposto ha tutta l'autorità per farti presente quest'obbligo ed il datore di lavoro ha tutta l'autorità per sanzionarti in caso di mancato uso. Hai inoltre l'obbligo di segnalare eventuali deficienze o anomalie che dovessi riscontrare sui DPI in dotazione.

Segue elenco dei DPI necessari in relazione alla mansione svolta:

- A2** - Addetto al controllo qualità (collaudo e confezionamento) - calzature di sicurezza SB AE (o requisiti di sicurezza superiori) / guanti in cotone;
- B1** - Magazzinieri / carrellisti di produzione - scarpe antinfortunistiche S1 P / occhiali (per postazioni di ricarica carrelli elevatori) / guanti / tappi;
- B2** - Magazzinieri / carrellisti di magazzino - scarpe antinfortunistiche S1 P / occhiali (per postazioni di ricarica carrelli elevatori) / guanti / tappi;



- C1** – Addetti alla manutenzione automazioni - scarpe antinfortunistiche S1 P / occhiali / mascherina di protezione / tappi / guanti in crosta / guanti in nitrile
- C2** – Addetti alla manutenzione presse - scarpe antinfortunistiche / occhiali S1 P / semimaschera facciale con filtro combinato mascherina di protezione / tappi / guanti in crosta / guanti in nitrile
- C3** – Addetti alla manutenzione stampi - scarpe antinfortunistiche S1 P / occhiali / semimaschera facciale con filtro combinato / mascherina di protezione / tappi / guanti in crosta / guanti in nitrile
- D1** – Addetti alle produzioni automatiche (operatori piccoli) - scarpe antinfortunistiche S1 P / occhiali / mascherina di protezione / tappi / guanti in crosta / guanti in nitrile
- D2** – Addetti presse (operatori, operatori capi turno, operatori ottimizzatori) - scarpe antinfortunistiche S1 P / occhiali / semimaschera facciale con filtro combinato / mascherina di protezione / tappi / guanti in crosta / guanti contro le alte temperature / guanti in nitrile
- E1** – Disegnatori (disegnatore e capo ufficio)
- E2** – Metrologi
- F** – Impiegati (commerciali e amministrativi)
- G0** – Responsabile - scarpe antinfortunistiche S1 P / guanti in nitrile / crema barriera / tappi
- G1** – Fresatore (addetto macchine utensili) - scarpe antinfortunistiche S1 P / crema barriera / guanti in nitrile / tappi
- G2** – Elettroerosionista - scarpe antinfortunistiche S1 P / guanti in nitrile / crema barriera / tappi
- G3** – Addetti alla manutenzione stampi / aggiustatore - scarpe antinfortunistiche S1 P / occhiali / mascherina di protezione / tappi / guanti in crosta / guanti in nitrile

**N.B.** In rosso i DPI consegnati individualmente, in verde i DPI consegnati su richiesta del lavoratore quando necessari.

## **8.2 Regole per i pedoni**

1. Utilizzare sempre i passaggi pedonali appositamente delimitati nello Stabilimento con segnaletica orizzontale (attraversamenti – corsie pedonali – aree di sosta e riposo in magazzino).
2. Evitare, per quanto possibile, di attraversare zone e corsie dedicate al transito dei carrelli elevatori ed ai servomezzi in generale.
3. Nel caso in cui quanto previsto al punto precedente non sia attuabile per contingenze legate all'attività, assicurarsi che i conducenti dei servomezzi siano consci della vostra presenza, anche a mezzo di segnalazioni vocali (p. es. pronunciando ad alta voce la parola **ATTENZIONE!**).
4. Rispettare sempre la segnaletica verticale di attenzione e divieto (cartelli), in particolare quelli che vietano l'accesso ai pedoni in aree riservate ai servomezzi.
5. Fare particolare attenzione in prossimità di incroci ed angoli del magazzino privi di visibilità. Fare attenzione in fase di attraversamento della strada di collegamento tra i due corpi dello Stabilimento.
6. Evitare nel modo più assoluto di correre e camminare a ritroso, di portare oggetti che limitino la vs. normale visuale, di attraversare aree poco illuminate.
8. Nessuno deve passare o sostare sotto carichi sospesi, scaffalature in magazzino, né trattenersi nelle immediate vicinanze del carrello elevatore in fase di sollevamento o deposito a terra di un carico.
9. Scegliere sempre il percorso in base alla propria sicurezza ed incolumità e non semplicemente "il più breve".
10. Non depositare nemmeno momentaneamente merci e/o mezzi sui passaggi pedonali.

### 8.3 Segnaletica di sicurezza



**DIVIETO DI  
SPEGNERE  
CON' ACQUA**



**VIETATO  
FUMARE**



**VIETATO AI  
PEDONI**



**VIETATO FUMARE  
O USARE FIAMME  
LIBERE**



**DIVIETO  
GENERICO**



**DIVIETO DI  
ACCESSO ALLE  
PERSONE NON  
AUTORIZZATE**



**OBBLIGO  
DELLA  
MASCHERA**



**CALZATURE DI  
SICUREZZA  
OBBLIGATORIA**



**PROTEZIONE  
OBBLIGATORIA  
DEL CORPO**



**CASCO DI  
PROTEZIONE  
OBBLIGATORIA**



**PASSAGGIO  
OBBLIGATORIO  
PER PEDONI A  
DESTRA**



**PASSAGGIO  
OBBLIGATORIO  
PER PEDONI A  
DESTRA**



**GUANTI DI  
PROTEZIONE**



**PROTEZIONE  
CONTRO LE  
CADUTE**



**PROTEZIONE  
DEL CORPO**



**OBBLIGO  
DELLA  
MASCHERA**



IDRANTE



ESTINTORE



FRECCIA  
DEIREZIONE  
ANTINCENDIO



DIREZIONE  
DA SEGUIRE



ALLARME  
ANTINCENDIO



SIMBOLO  
SPRINKLER



LANCIA  
ANTINCENDIO



ALLARME  
ANTINCENDIO



PORTA  
TAGLIAFUOCO



ESTINTORE  
CARRELLATO



RILEVATORI DI  
FUMI



INTERRUTTORE  
ELETRTICIO  
GENERALE



IDRANTE



COPERTA  
ANTIFIAMMA



SCALA  
ANTINCENDIO



STOP  
D'EMERGENZA



PERICOLO  
GENERICO



SCIVOLAMENTO



MATERIALE  
CARBURANTE  
PERICOLOSA



MATERIA  
INFIAMMABILE



CADUTA  
DALL'ALTO



SCIVOLAMENTO



CADUTA IN  
APERTURA



CADUTA  
OGGETTI



INCIAMPO



SOSTANZE  
CORROSIVE



SOSTANZE  
VELENOSE



SOSTANZE  
NOCIVE



MATERIALI  
RADIOATTIVI



BATTERIE O  
ACCUMULATORI



CARRELLI IN  
MOVIMENTO



CARICHI  
SOSPESI

## 8.4 Emergenze

In tutti i luoghi di lavoro in cui svolgono la propria attività gli operatori della STAAMP è attivo un piano di emergenza redatto secondo quanto previsto dall'art.5 del DM 10/03/98.

**Ricorda:** In ogni luogo di lavoro sono esposte delle planimetrie in cui viene indicata l'ubicazione di estintori, vie di fuga, uscite di sicurezza, ecc. I lavoratori hanno l'obbligo di prenderne visione e rispettare le regole comportamentali riportate al loro interno.

E' poi importante fare attenzione a lasciar liberi i percorsi pedonali, le uscite di emergenza, gli estintori e le manichette antincendio.

## 8.5 Esodo

In caso si rendesse necessario evacuare il proprio posto di lavoro, verrà attivato un avvisatore acustico. A quel punto tutti i lavoratori hanno il dovere di interrompere subito l'attività e recarsi all'uscita di emergenza più vicina, contrassegnata dal simbolo



senza panico e senza attardarsi a cercare colleghi ed amici: sarà compito degli addetti alle emergenze verificare tutti gli ambienti ed invitare eventuali occupanti ad uscire.

Una volta al di fuori, il lavoratore con calma si porterà al PUNTO DI RACCOLTA contrassegnato dal simbolo



**Ricorda:** Non abbandonare il punto di raccolta finché non sarà terminato l'appello fatto dai preposti. Attendi che il preposto ti dia indicazione sul da farsi (riprendere l'attività o tornare a casa).

## 8.6 Primo Soccorso

Presso tutti i reparti è disponibile una Cassetta di Primo Soccorso, contenente alcuni presidi sanitari di largo uso (cerotti, garze, disinfettante ecc.). E' in vigore un'apposita procedura che garantisce che il suo contenuto venga periodicamente verificato. Presso ogni magazzino sono presenti degli Addetti alle Emergenze, formati sia sull'antincendio che sul primo soccorso.

**Ricorda:** se ti sei fatto una piccola ferita (taglietto, piccola abrasione) provvedi ad avvisare il preposto. Sarà sua cura avvisare un addetto alle emergenze per la disinfezione e la verifica della lesione.

Se la ferita o la lesione ti sembrano significative, avvisa il preposto e rimani tranquillo: verrà immediatamente avvisato il 118.

Si ricorda a tutti coloro che NON sono stati formati al primo soccorso che è meglio "non fare" piuttosto che correre il rischio di peggiorare una situazione già di per sé a rischio.

## **8.7 Incidenti e infortuni**

Viene tenuta traccia degli incidenti (un incidente diventa "infortunio" quando produce un danno fisico accertato) ed infortuni, al fine di valutare ed analizzare le principali cause di infortunio, evitarne il ripetersi e prendere provvedimenti per ridurre/eliminare in anticipo il rischio che accadano.

**Ricorda:** se ti succede un incidente avvisa; è tuo preciso dovere informare il preposto. Egli chiamerà un'ambulanza o ti farà accompagnare al Pronto Soccorso. Sarà il Pronto Soccorso a stabilire se il tuo è un INFORTUNIO: in tale caso, ricordati di avvisare PRIMA POSSIBILE il tuo preposto.



## **9 Appendici**

### **9.1 Obblighi dei lavoratori**

Le rammentiamo gli obblighi dell'**art.20** del D.Lgs 81/08 ed in particolare quelli del **comma 2**:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Oltre agli obblighi generali le ricordiamo inoltre:

- ❑ L'obbligo, sancito, dall'**art.20, comma 3** del D.Lgs 81/08 relativo all'utilizzo dell'apposita tessera di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
- ❑ Il divieto assoluto di assumere alcoolici durante l'orario lavorativo e nelle pause pranzo, nonché di far uso di droghe, connesso anche all'estensione della sorveglianza sanitaria di cui all'**art.41, comma 4** del D.Lgs 81/08 all'alcool dipendenza ed all'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti.

### **Divieto di fumo nei posti di lavoro (D.P.C.M. 23/12/2003)**

**Il divieto è esteso anche ai fumatori delle c.d. sigarette elettroniche** poiché dalla valutazione del

rischio non si è potuto escludere che alcune sostanze presenti in tali sigarette possano risultare nocive per le persone, come ribadito dalla commissione per gli interpelli (interpello n.15/13 del 24/10/13): *"in ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio", ferma restando la possibilità per il "datore di lavoro, nell'ambito della propria organizzazione di vietare l'uso delle sigarette elettroniche in azienda", nel caso in cui ciò non avvenga, ne potrà essere "consentito l'uso solo previa **valutazione dei rischi**, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l'utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate)".*



## 9.2 Informativa alcool e droga

Ai fini di ottemperare agli obblighi di informazione di cui all'**art.36 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.** con la presente nota le trasmettiamo l'informativa in materia di alcool e droga ed i relativi riferimenti legislativi ad essa collegati:

E' stato approvato in data 13/07/2017 in sede di Conferenza Stato-Regioni il nuovo testo dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "**Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all' assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro** ex art. 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.Lgs 81/2008 le visite preventive, periodiche e di cessazione del rapporto di lavoro effettuate dal Medico Competente sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Con riferimento ai sopracitati riferimenti normativi, si comunica che è prevista l'esecuzione **OBBLIGATORIA** di test e visite mediche specifiche per accertare l'assenza di abuso di alcool e di utilizzo di sostanze stupefacenti e psicotrope per alcune categorie di lavoratori ed alcune mansioni che possono comportare dei particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di comunicare al Medico Competente l'elenco dei lavoratori appartenenti a queste categorie a rischio. Quest'ultimo dovrà effettuare gli accertamenti sanitari come stabilito dall'Accordo del 13/07/17 in oggetto.

Il Datore di Lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti stabiliti dal Medico Competente, dando un preavviso massimo di 1 giorno dalla data stabilita.

E' facoltà del Datore di Lavoro:

- se dalla valutazione dei rischi effettuata emergono particolari rischi derivanti dall'abuso di alcol e/o dall'assunzione di sostanze stupefacenti, richiedere l'effettuazione di controlli dell'idoneità al lavoro da parte della commissione costituita presso l'ASL;
- richiedere test rapidi a sorpresa nel caso il lavoratore si presenti in evidenti condizioni alterate da alcol o droga;
- sospendere il lavoratore dal turno lavorativo in caso di mancata presentazione o rifiuto ad eseguire i test.

Il lavoratore che risulterà positivo al test verrà giudicato temporaneamente non idoneo alla mansione e dovrà essere inviato, da parte del Medico Competente, ai preposti servizi presso le ASL di competenza.

Ai lavoratori affetti da patologie alcol correlate che intendano accedere ai programmi terapeutici di riabilitazione si applicano le leggi che disciplinano gli stupefacenti (DPR n. 309/90 art. 124 Conservazione del posto di lavoro).

***In tutti i luoghi di lavoro STAAMP è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche (compresa la pausa pranzo).***

***ALLEGATO A: ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.***

*(omissis)*

*Punto 5: Attività di trasporto:*

*a) Autisti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;*

*(...)*

*h) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'art.73 del D.Lgs 81/08;*

*(...)*

*Punto 7: Attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgono attività in quota ad altezze superiori ai due metri.*

### 9.3 Informativa lavoratrici madri

L'art. 7 del D.Lgs 151/01 dispone il divieto di adibire donne lavoratrici durante il periodo di gravidanza a lavorazioni faticose o insalubri.

Ai fini di individuare eventuali lavorazioni a rischio è stata condotta una specifica valutazione dei possibili rischi per le lavoratrici gestanti ai sensi dell'art.11, comma 1 del citato decreto<sup>1</sup> che ha dato i seguenti risultati:

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE <sup>2</sup>	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
<b>ASPETTI ERGONOMICI</b>		
<b>ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA</b>	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche ) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	<i>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G</i> <i>(lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro)</i>  <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b>
<b>MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI</b>	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza	<i>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F</i> <i>(lavori di manovalanza pesante )</i> <i>D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b</i> <i>(rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi)</i>  <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b>

<sup>1</sup> Per la valutazione si è fatto riferimento alle "Linee guida per la tutela delle lavoratrici madri a cura dei SPSAL Az. USL Modena - Gennaio 2004"

<sup>2</sup> tratto da Dossier Ambiente n.57/2002

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE <sup>2</sup>	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
<b>LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO</b>	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O  <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b>
<b>LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE (SCALE, PIATTAFORME, IMPALCATURE)</b>	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.E  <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b>
<b>AGENTI CHIMICI</b>		
<b>SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI)</b>	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</b> Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frasi di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE <sup>2</sup>	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
<b>FUMO PASSIVO</b>	<p>Il fumo passivo è stato recentemente classificato come agente cancerogeno per l'uomo dall' Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione, sulla base di studi epidemiologici che dimostrano un aumentato rischio di tumori al polmone in non fumatori esposti a fumo passivo. Per quanto riguarda i possibili effetti dell'esposizione a fumo passivo su donne gravide, la IARC segnala che gli studi attualmente disponibili non dimostrano un aumentata incidenza di tumori in bambini nati da madri fumatrici.</p> <p>L'abitudine tabagica della madre è invece associata a effetti negativi sulla crescita fetale e in particolare a un basso peso alla nascita (i bambini nati a termine da madri fumatrici pesano mediamente 200 grammi meno di quelli nati da non fumatrici). Un effetto analogo, ma di minore entità, è stato attribuito all'esposizione materna al fumo passivo.</p> <p>Per quanto riguarda l'allattamento, i dati scientifici dimostrano che i bambini allattati al seno da madri fumatrici subiscono una esposizione a cotinina (metabolita della nicotina). Alcuni Autori sostengono che anche l'esposizione a fumo passivo della madre provocherebbe il passaggio al bambino, tramite il latte materno, di sostanze presenti nel fumo.</p>	<p><i>D.P.C.M. 23.12.03</i></p> <p><b><i>DIVIETO DI FUMO NEI POSTI DI LAVORO</i></b></p>

Al fine di ottemperare nella maniera più puntuale e precisa possibile alle disposizioni del D.Lgs 151/01 e per tutelare al meglio la Sua salute e sicurezza Le ricordiamo quanto prescritto dall'art.8, comma 2: *"E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato"*.

Si richiama pertanto la necessità di comunicare il prima possibile lo stato di gravidanza – sia a voce che tramite certificato dello specialista ginecologo (con indicazione dell'epoca di gestazione e dell'epoca presunta del parto) – al fine di consentire l'applicazione delle misure di protezione e prevenzione.

*Trasmettiamo in allegato uno stralcio delle Linee di Indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull'Applicazione del D.Lgs 151/01.*





*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

TUTELA DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI  
LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE  
DEL D. LGS. 151/01 – ARTT. 7-8-11 e 12



## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il "Testo unico delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità" approvato con D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 con i relativi allegati e le disposizioni da essi richiamate costituiscono i riferimenti normativi del presente documento.

Richiamiamo comunque gli articoli fondamentali:

### **Art. 7. Lavori vietati**

1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico (...)
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

### **Art. 11. Valutazione dei rischi**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

### **Art. 12. Conseguenze della valutazione**

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.

4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

### **Art. 17. Estensione del divieto**

1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. (...)

2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale (...) secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi.

## **VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Coerentemente con i principi generali della normativa europea di tutela della salute nei luoghi di lavoro, è affidato al Datore di lavoro il compito di valutare periodicamente anche i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi compreso eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio.

La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D. Lgs. 81/08, in particolare il Medico Competente che riveste un ruolo decisivo nell'individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare.

Relativamente ai risultati della valutazione ed alle conseguenti misure di prevenzione, il datore di lavoro deve informare i lavoratori.

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 19 del Testo Unico comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

In pratica esiste anche l'obbligo sanzionato di informare le lavoratrici in modo analitico sui rischi che correrebbero nel caso entrassero in gravidanza.

Lo scopo è il seguente:

Qualora una lavoratrice informi il Datore di trovarsi in gravidanza, la Valutazione preventiva consente di eseguire rapidamente l'obbligatoria valutazione individualizzata dei rischi e mettere in atto le misure di protezione adeguate (tra cui la revisione dei contenuti della mansione eliminando quelli a rischio , il cambio di mansione oppure,

nell'impossibilità di attuare i primi due, la richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro di interdire la lavoratrice, in modo anche da poter nominare un supplente).

Il fattore "tempo" è fondamentale, in quanto è proprio nel primo trimestre di gestazione che la donna e il feto sono più vulnerabili a determinati pericoli (aborto spontaneo, intossicazione da agenti chimici, eventuali malformazioni dovute anche a possibili agenti biologici, ecc.). Determinante quindi una tempestiva comunicazione del proprio stato al Datore di lavoro.

La valutazione dei rischi a carico del Datore di lavoro prevede prima di tutto l'identificazione dei lavori vietati (per i quali è previsto l'allontanamento durante la gravidanza e, in alcuni casi, fino a sette mesi dopo il parto) e – relativamente ai restanti lavori – l'individuazione di possibili fattori di rischio residuo per la gravidanza (per esempio: l'orario, i turni, la postura fissa, ecc.), per i quali devono essere adottate misure protettive.

In secondo luogo, il DDL deve valutare, in relazione all'organizzazione aziendale, la possibilità di spostamento a mansioni compatibili con la gravidanza e con il periodo post-partum.

Infine, se lo spostamento non è possibile il DDL deve avviare con la DTL la procedura di interdizione anticipata.

E' opportuno che il datore di lavoro provveda a pianificare queste operazioni definendo le procedure (schede di rilevazione dei rischi, vedi allegato/appendice) e stabilendo i soggetti aziendali coinvolti (RSPP, MC, RLS), prosegua poi con un monitoraggio continuo della situazione aziendale onde intervenire immediatamente quando si verificano dei cambiamenti tali da necessitare un riesame della valutazione dei rischi.

In sintesi il datore di lavoro deve:

1) in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l'allattamento (vedi schemi allegati);


2) integrare il documento di valutazione del rischio con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare:

- modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro;
- spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
- richiesta alla DTL di interdizione anticipata dal lavoro (vedi facsimile allegato);

3) informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.

D'altra parte la lavoratrice correttamente informata, consapevole cioè dei propri diritti e dei rischi per la sua salute e di quella del bambino, deve informare tempestivamente del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro. La lavoratrice può, in qualsiasi momento, rivolgersi alle DTL (in allegato indirizzario) per aver informazioni.

Nello schema che segue sono riportate in sintesi le principali tappe:



## **CONGEDO DI MATERNITA'**

### **Art. 20. Flessibilità del congedo di maternità**

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Il comma 485 della Legge di bilancio 2018 ha apportato la seguente modifica a questa norma.

*All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ».

### **N.B.**

Per esercitare la facoltà di cui all'art.20 del DLgs 151/01 la lavoratrice deve essere in possesso del certificato di un ginecologo pubblico che attesti la normale evoluzione della gravidanza e la non controindicazione a continuare l'attività lavorativa, rilasciato non prima della 27ma settimana e non dopo la 30ma. Successivamente potrà richiedere la visita con il medico competente per il certificato definitivo.



## **9.4 Disciplina sanzionatoria prevista dal CNNL**

### **Art. 59 (Provvedimenti disciplinari)**

Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto possono essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) multa fino all'importo di 3 ore di retribuzione (paga mensile o stipendio e indennità di contingenza);
- 4) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
- 5) licenziamento.

Le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione prevista al precedente punto 4.

L'azienda non può adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non viene emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza di cui sopra, tali giustificazioni si ritengono accolte.

Il lavoratore deve presentare le proprie giustificazioni per iscritto, in mancanza si intendono riconosciuti i fatti contestati.

Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.

Con la distribuzione a carico delle aziende al singolo dipendente della copia a stampa del presente contratto, si intende integralmente adempiuto l'obbligo di cui all'art. 7, 1° comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

### **Art. 60 (Ammonizioni scritte, multe e sospensioni)**

Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa e della sospensione il lavoratore:

- a) che non si presenti al lavoro come previsto dal precedente art. 56 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
- b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
- c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
- e) che costruisca, entro le officine dell'azienda, oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa;
- f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;

- g) che effettui irregolare scritturazione o timbratura di cartellino/badge od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo o di presenza;
- h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
- i) che si trovi in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcoliche o stupefacenti;
- l) che sia inadempiente alle disposizioni di cui alle lettere a) e b), visite di controllo, dei precedenti artt. 44, 44-bis e 45 del presente c.c.n.l.
- m) che non rispetti le norme antinfortunistiche, preventivamente portate a conoscenza.
- n) che si rifiuti di adempiere a disposizioni legittime impartite dai suoi superiori.
- La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo, nonché in caso di precedente adozione per due volte di provvedimenti di multa non prescritti.
- L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all'INPS.

#### **Art. 61 (Licenziamento per mancanze)**

Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocimento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

- a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per cinque volte in un anno nei giorni precedenti e/o seguenti ai festivi e alle ferie;
- b) recidività al divieto di fumare di cui alla lettera d) del precedente art. 60, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
- c) inosservanza del divieto di fumare quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
- d) condanna ad una pena definitiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
- e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque compimenti di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
- g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
- h) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione;
- i) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
- l) costruzione, entro le officine dell'azienda, di progetti per uso proprio e per conto terzi, con danno dell'azienda stessa;
- m) grave insubordinazione;
- n) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal 1° comma del presente articolo.

o) grave inosservanza delle norme antinfortunistiche preventivamente portate a conoscenza che possa pregiudicare la propria o altrui incolumità nonché danni agli impianti e materiali;

p) precedente adozione per due volte di provvedimenti di sospensione non prescritti.

Nel caso di contestazione delle mancanze di cui al presente articolo, l'azienda, nelle more delle procedure di contestazione, può sospendere cautelativamente il lavoratore interessato.

Nel caso in cui al termine della procedura di contestazione venga adottato il provvedimento di licenziamento, l'azienda non dovrà corrispondere alcuna retribuzione per l'intero periodo di sospensione cautelativa.

## **9.5 Regolamento interno**

Staamp ha adottato un proprio regolamento interno affisso alla bacheca aziendale.

## 9.6 Regole di comportamento in materia ambientale

Ti ricordiamo alcune semplici regole di comportamento ai fini della tutela dell'ambiente circostante:

- ❑ E' **assolutamente vietato versare qualunque tipo di sostanza chimica, anche diluita** (solventi, detersivi, oli, ecc.), **negli scarichi idrici**, siano essi tombini esterni allo stabilimento, scarichi dei servizi igienici, ecc.;
- ❑ Nel caso di uno **sversamento accidentale** di tali sostanze sulla pavimentazione interna o esterna dello Stabilimento occorrerà immediatamente far uso dei **kit ambientali** collocati ed identificati nei reparti, avendo cura di:
  - utilizzare immediatamente il materiale adsorbente (sabbie, stracci, ecc.) per prevenire il rischio di percolamenti negli scarichi idrici;
  - informare immediatamente dell'accaduto il proprio referente contrattuale;
  - dopo essersi assicurati che non sussistano più rischi di sversamento provvedere a rimuovere i materiali utilizzati riponendoli nell'apposito fusto che verrà poi smaltito come rifiuto.
- ❑ Per ciò che concerne la gestione dei rifiuti si ricorda che:
  - nessun rifiuto può essere abbandonato in aree non autorizzate né tantomeno nei piazzali esterni ed esposto alla pioggia ed a conseguenti pericoli di dilavamento;
  - i rifiuti prodotti devono essere collocati in appositi contenitori contraddistinti dal loro codice CER;
  - non è consentito miscelare rifiuti differenti.

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA OPUSCOLO IN  
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_  
dichiaro di aver ricevuto in data odierna copia dell'opuscolo in oggetto e  
delle relative informative in esso contenute, in ottemperanza agli  
obblighi di cui all'art.36 del D.Lghs 81/08 e ss.mm.ii.

Mi impegno a tal proposito a rispettare scrupolosamente gli obblighi e  
le istruzioni in esso contenuto e sono consapevole che potranno essere  
applicate nei miei confronti, in caso di inadempienza, le azioni  
disciplinari previste dal CNL.

Data, \_\_\_\_\_

Firma per ricevuta

\_\_\_\_\_